

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

109 - 19344/2015

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - ATTIVITA' 5.5. ALLEGATO VIII PARTE SECONDA D.LGS. 152/06 E S.M.I. - ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI NON CONTEMPLATI AL PUNTO 5.4 PRIMA DI UNA DELLE ATTIVITÀ ELENcate AI PUNTI 5.1, 5.2, 5.4 E 5.6 CON UNA CAPACITÀ TOTALE SUPERIORE A 50 MG.

SOCIETA': ECOPIEMONTE SRL

SEDE LEGALE : C.SO TAZZOLI 235 INT 3

10137 TORINO

SEDE OPERATIVA: STRADA DEL BOTTONE, 11

10043 ORBASSANO

P. IVA: 09290690016

POS. N. 006356

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 111 – 22280/2010 del 4/06/2010, successivamente modificata con le determinazioni n. 16 – 2232/2012 del 26/01/2012, n. 76 – 10516/2012 del 26/03/2012, n. 68 – 24076/2013 del 4/06/2013 e n. 117 – 15337/2014 dell'8/05/2014, la società ECOPIEMONTE srl veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di un impianto per la messa in riserva [R13] e il deposito preliminare [D15] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e trattamento RAEE;
- la società risulta altresì iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., con il n. 266/2011, in relazione alla quale è titolata a svolgere operazioni di recupero con produzione di MPS da rifiuti di carta e cartone e macerie da demolizione;
- per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs 46/2014, l'attività svolta nell'impianto è diventata fattispecie da Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), riconducibile all'attività 5.5– *accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg*, pertanto, in data 5/09/2014 la società presentava istanza ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'ottenimento dell'AIA;

- in data 16/09/2014, prot. n. 145059/LB7/ML veniva data comunicazione di avvio del procedimento;
- in data 2/12/2014 si svolgeva la Conferenza dei Servizi, nella quale veniva verificato lo stato di applicazione delle BAT (Best Available Techniques) all'impianto in esame;
- con nota prot. n. 38950 del 2/12/2014 , il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dichiarava che *"il parere di questo Comando è subordinato all'evidenza documentale delle condizioni di rischio di incendio eventualmente mutate rispetto al certificato di prevenzione incendi rilasciato da questo Comando il 26/09/2012, ovvero rispetto al parere di conformità di questo Comando del 28/11/2013, se dovuto, potrà essere espresso dall'esame di documentazione tecnica prodotta con i criteri e le modalità ex . DM 7/8/12"*;
- sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi venivano richieste all'azienda alcune integrazioni alla documentazione presentata, come esposte nel corso della stessa seduta e secondo le indicazioni contenute nel verbale della seduta , trasmesso con nota prot. n. 196281 del 15/12/2014;
- in data 3/02/2015, con nota di prot. n. 16532 del 3/02/2015, la Società inviava le integrazioni richieste.

PREMESSO INOLTRE CHE

- il D.Lgs. 46/2014 recante *"Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*, entrato in vigore in data 11/4/2014, individua tra l'altro alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all'art. 29 ter lett. m), il decreto dispone che debba essere *elaborata una relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell'installazione, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 29 sexies comma 9 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.* così come da ultimo modificato dal Decreto richiamato;
- con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/1/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di aver provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, con apposito Decreto n. 272 del 13/11/2014.

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame della documentazione agli atti è emerso che:
 - per quanto concerne gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche, dall'attività non originano scarichi di acque reflue industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte III.. Inoltre con provvedimento n. 48872 del 1/09/2009, SMAT ha approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche previsto dal Regolamento regionale 1/R del 20/20/2006;

- per quel che riguarda il Certificato di Prevenzione Incendi, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. prot. 8538/PV del 19/07/2007 ha formalizzato la Comunicazione di approvazione ex art. 2 del D.P.R 37/98, successivamente, con nota prot. n. 32149/PV del 26/09/2012, , ha rilasciato l'Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla Normativa di Prevenzione Incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio – CPI;
- la Società è in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 per il sito in oggetto, in scadenza al 28/05/2016;
- nel corso dell'istruttoria sono stati presi a riferimento i BREF (Bat REference Documents) che, a livello europeo, costituiscono, per ciascun settore industriale, i documenti di riferimento per la determinazione delle migliori tecniche disponibili. Tra questi sono stati presi in esame: "Waste treatments industries", "Emissions from storage", "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti";
- in particolare è stato considerato lo stato di applicazione delle BAT relative a ciascuna matrice ambientale:
 - per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività di **gestione rifiuti**:
 - l'attività della Società consiste prevalentemente nella messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - presso il sito vi sono inoltre le seguenti linee di trattamento:
 - a. linea disgregazione meccanizzata RAEE *non pericolosi* nella quale viene svolta: attività di messa in riserva (R13) unitamente ad attività accessoria di selezione dei materiali, con rimozione di alcune componenti prima dell'avvio a recupero presso terzi; trattamento con disassemblaggio manuale delle componenti riutilizzabili (motorini elettrici, hard disk, alimentatori) o altre componenti (pile, cartucce inchiostro..); disgregazione meccanica mediante frantumatore (permette apertura carcasse e prima grossolana separazione materiali costituenti rifiuto); deferrizzazione meccanica a nastro per rimozione componenti ferrose di più grandi dimensioni; selezione manuale con rimozione di metalli non ferrosi, componenti in rame (cavi, bobine), schede elettroniche, microprocessori; seconda unità di deferrizzazione a nastro con rimozione delle componenti in ferro di pezzatura inferiore;
 - b. linea trattamento RAEE *pericolosi* – lavatrici – riconducibili al raggruppamento R2 - CER 160213*, viene svolta attività di messa in riserva (R13) unitamente ad attività accessoria di disassemblaggio e rimozione dei condensatori e dei contrappesi, disassemblaggio manuale dei condensatori; separazione carcasse metalliche.
 - c. linea impianto di vagliatura materiale plastico (tipo vibrante) con frantumazione. I materiali in uscita sono: il sottovaglio, composto da componente fine, con pezzatura ridotta, che viene raccolto al di sotto del vaglio; componente a densità maggiore (contenitori in plastica) che viene avviato, su nastro, all'area di lavorazione (selezione manuale,

pressatura); il materiale a densità minore (film, nylon...) viene avviato, sempre su nastro, all'area di lavorazione (selezione manuale, pressatura);

- d. linea trattamento rifiuti ingombranti nella quale viene svolta attività di messa in riserva [R13] unitamente ad attività accessoria di disassemblaggio manuale per la separazione di materiali omogenei (plastica, legno, metallo), ovvero mera messa in riserva;
- e. linea compattazione rifiuti cartacei nella quale vengono svolte operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R3] per la produzione di MPS, da destinare all'industria cartaria, e/o materiali conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
- f. linea per la frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti (macerie da demolizione), con produzione di MPS, attività [R5];

- per quanto riguarda le **emissioni in atmosfera**:

- l'attività di gestione rifiuti comporta la produzione di emissioni diffuse dal trituratore, da autorizzarsi ex art. 269 del D.Lvo 152/06;

- in merito alla gestione degli **scarichi ed al risparmio idrico**:

- dall'attività svolta non derivano scarichi industriali;

- per quanto riguarda i **consumi energetici**:

- non sono emerse particolari criticità, dati i consumi esigui derivanti dall'attività esercitata;

- per quanto riguarda la matrice **rumore**:

- non sono emerse criticità in merito;

- per quanto riguarda la normativa relativa **al rischio di incidenti rilevanti**:

secondo quanto dichiarato dal gestore, le sostanze pericolose potenzialmente stoccabili all'interno dello stabilimento risultano sotto soglia rispetto all'ambito di applicabilità del D.lgs. 334/99 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla parte seconda del citato decreto. In particolare sostituirà l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R12, R13 e D15) degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi degli artt. 208 e 216 del medesimo decreto e l'autorizzazione alle emissioni diffuse ex art. 269;

- in data 23/06/2015, prot. n. 91813/LC5/GDA/gp, il Servizio Inquinamento Atmosferico dell'Ente scrivente ha trasmesso le prescrizioni in relazione alle emissioni diffuse in atmosfera;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico previste all'art. 29 quater del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il D.lgs 46/2014 prevede l'obbligo di redazione di una relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del medesimo decreto, qualora presso l'installazione vengano utilizzate sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione. Con D.M. 272 del 13/11/2014, il Ministero ha individuato le modalità per la valutazione della presenza o meno di sostanze pericolose secondo un'apposita procedura di screening, riportata nel decreto medesimo
- in data 8/06/2015, prot. n. 84034 del 9/06/2015, la società inviava la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto 272 del 13/11/2014; e contestualmente l'istanza ex art. 269 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. relativa alle emissioni diffuse dall'impianto di triturazione;
- dopo una disamina delle sostanze detenute presso l'impianto, nonché stante l'intenzione di installare un serbatoio, fuori terra, di gasolio per autotrazione, dotato di bacino di contenimento, valutate le condizioni poste dal decreto, ha ritenuto che non vi siano i presupposti tali da dover elaborare la relazione di riferimento.

RILEVATO CHE:

- il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori, dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contestualmente alla presentazione dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Orbassano prescrizioni a carattere igienico sanitario ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934;
- dal punto di vista gestionale, per il sito in oggetto la Società è in possesso della Certificazione relativa al sistema di gestione ambientale: come previsto all'art. 29 octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, così come fissati in 150 gg, dall'art. 29-quater, comma 10, del D.Lvo 152/06, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

RITENUTO pertanto di:

- di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 sexies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Società ECOPIEMONTE SRL, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di strada del Bottone, 11 nel Comune di Orbassano; la stessa sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R12, R13 e D15) degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 e messa in riserva e recupero (R13, R4 ed R3) ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto, nonché l'autorizzazione ex art. 269 del citato decreto per le emissioni diffuse;

- definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le modalità e le tempistiche del monitoraggio delle emissioni a carico del gestore e del controllo programmato di cui all'art. 29 decies comma 3.

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lvo 46/2014;
- il D.Lvo 188/2008;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo III bis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti;
- il D.M. 5/02/98 e s.m.i.
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che

attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DETERMINA:

- 1) di rilasciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Società ECOPIEMONTE SRL con sede legale in Torino, c.so Tazzoli, 235/3 e sede operativa in Orbassano, strada del Bottone, 11, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, conformemente a quanto emerso dal verbale di conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi del 2/12/2014 e come previsto dal comma 9 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni previste dalle relative norme settoriali:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15, R13 e R12 degli Allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;
 - iscrizione con numero 266/2011 classe 2 al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le attività di messa in riserva e recupero, limitatamente ai rifiuti di carta e cartone, (R3) e macerie da demolizione (R5) di cui al D.M. 5/2/98 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3) di stabilire che **entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto**, dovranno essere integrate le garanzie finanziarie già prestate ai sensi D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i., alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, adeguandole al presente provvedimento, anche in relazione alla durata;
- 4) di definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2; il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;
- 6) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:

- contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - comprendere un file .xls (o altro database compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati;
- 7) di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
- 8) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 9) di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile. Costituisce parte integrante del presente provvedimento l'Allegato composto dalle diverse Sezioni.

Torino, 1 Luglio 2015

SA

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo Guerrini)

ALLEGATO

Sezione 1	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.....	10
Sezione 2	ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI	14
Sezione 3	PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI	20
Sezione 4	PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ACQUE METEORICHE	25
Sezione 5	EMISSIONI IN ATMOSFERA	26
5.1	Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche	26
5.2.	Disposizioni legislative e regolamentari di riferimento	26
5.3.	Attività che generano emissioni diffuse contemplate nel presente atto	26
5.4.	Prescrizioni	27
Sezione 6	CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO	29
6.1	Situazioni di emergenza	29
6.2	Modifiche dell'impianto o variazione del gestore	29
6.3	Cessazione definitiva dell'attività'	29
Sezione 7	LAY OUT DELL'IMPIANTO	30
Sezione 8	PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI	31
8.1	Rifiuti	31
8.2	Rumore	31
8.3	Sistemi di raccolta e trattamento acque meteoriche	31
8.4	Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito	31
8.5	Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3	31

Sezione 1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'attività di stoccaggio autorizzata con il presente atto si svolge in Strada del Bottone, 11 nel Comune di Orbassano. All'interno dell'insediamento sono individuate aree di deposito e di trattamento, soggette a regimi autorizzativi diversi (in procedura ordinaria, ossia autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006).

Le linee di trattamento sono esplicitate nello schema di flusso riportato nel seguito.

In generale è previsto:

Rifiuti ingombranti

- disassemblaggio

Sui rifiuti ingombranti è effettuata attività di messa in riserva con eventuale attività accessoria di disassemblaggio manuale per la separazione di materiali omogenei quali:

- plastica
- legno
- metallo.

Tale disassemblaggio – di tipo esclusivamente manuale – è effettuato direttamente a bordo dell'area di stoccaggio.

Rifiuti in plastica

- vagliatura

Il gruppo di vagliatura è un vaglio montato su slittini completo di trasportatori a nastro, che lavora abbinato ad una macchina di frantumazione che lo alimenta idraulicamente e con il materiale da trattare. Il vaglio vibrante è costituito dalle seguenti parti:

- una cassa vibrante completamente smontabile, perfettamente bilanciata e sopportata da grosse molle elicoidali, che consentono una regolare vibrazione in tutti i sensi;
- un albero montato su due cuscinetti del tipo per macchine vibranti;
- una trasmissione con cinghie trapezoidali;
- un basamento con slittini che permette spostamenti veloci.

L'impianto di vagliatura è di tipo vibrante e consente al materiale vagliato in uscita dall'impianto di essere avviato al deposito negli appositi contenitori o nelle aree previste per il suo successivo trattamento di riduzione volumetrica mediante pressatura.

All'interno di tale struttura sono collocati i motoriduttori (3 per lato) che accoppiati con gli eccentrici impongono alla tavola vagliante un movimento orizzontale; contemporaneamente a tale movimento, la pressione dell'aria immessa grazie al sistema aerolico premente (costituito da n.3 ventilatori) effettua una divisione del materiale in virtù dei principi balistici e aerodinamici, convogliando il materiale avente minore densità (più leggero) verso l'uscita superiore del sistema vagliante.

Il materiale con pezzatura di piccole dimensioni (sottovaglio) passa invece attraverso i fori del piano vibrante e viene raccolto da un nastro di raccolta, mediante il quale viene depositato in un apposito cassone scarrabile.

Il restante materiale - avente densità superiore a quello trasportato verso l'alto - è convogliato per gravità verso il punto inferiore del piano inclinato e da qui scaricato su un nastro trasportatore per essere avviato all'area lavorazione finale (riduzione volumetrica mediante pressatura).

Il caricamento del materiale da vagliare avviene, con un mezzo semovente provvisto di benna a polipo, tramite una tramoggia di carico del nastro di alimentazione, che con un'inclinazione di circa 30° convoglia i rifiuti da trattare all'ingresso del vaglio, posizionato a circa 6m dal piano campagna. Tale modalità di movimentazione, unita alla caduta dall'alto durante l'ingresso al vaglio, consente di effettuare la disaggregazione del materiale.

I materiali in uscita dall'impianto di vagliatura potranno quindi essere avviati a tre distinte aree:

Sottovaglio: costituito dal materiale fine con pezzatura ridotta, verrà raccolto al di sotto del vaglio;

Materiale a densità maggiore (ad esempio contenitori in plastica): avviato, mediante nastro trasportatore dedicato, all'area di lavorazione (eventuale ulteriore selezione manuale e successiva riduzione volumetrica mediante pressatura);

Materiale a densità minore (ad esempio film, nylon, etc.): avviato, mediante nastro trasportatore dedicato, all'area di lavorazione (eventuale ulteriore selezione manuale e successiva riduzione volumetrica mediante pressatura).

I rifiuti di cui al codice CER 191212 (sovrvallo di cernita proveniente dalla selezione dei rifiuti di plastica del circuito CO.RE.PLA.) possano essere conferiti all'impianto con le seguenti destinazioni:

- D15: nel caso di avvio a smaltimento
- R12: nel caso di avvio a recupero previa selezione dei rifiuti e pressatura
- R13: qualora sui rifiuti in oggetto venga effettuata mera attività di messa in riserva finalizzata all'avvio a recupero presso terzi senza operare alcun tipo di selezione/cernita sui rifiuti conferiti.

I rifiuti di cui al codice CER 191212 sono sottoposti alle seguenti operazioni:

- scarico del materiale nell'area di carico della pressa;
- cernita del materiale in fase di caricamento;
- pressatura del materiale e conferimento a terzi per il recupero/smaltimento.

La cernita dei rifiuti si effettua prima del caricamento alla linea di pressatura, finalizzata alla rimozione dei rifiuti che non devono essere avviati a recupero energetico.

Rifiuti di carta

- cernita e compattazione

Rifiuti inerti (macerie da demolizione)

- frantumazione

Il gruppo di frantumazione utilizzato è un impianto trasportabile, progettato e costruito per la frantumazione e la vagliatura di materiali inerti. E' dotato di una tramoggia di carico con alimentazione vibrante, che ha l'ultimo tratto conformato per la separazione dei materiali fini prima dell'ingresso in frantoio. La macchina di frantumazione è un frantoio a mascele, con regolazione idraulica dell'apertura delle stesse e con sicurezza idraulica contro i corpi non frantumabili, a riarmo immediato. Il materiale proveniente dal frantoio viene raccolto e scaricato anteriormente dal nastro trasportatore principale. Un separatore magnetico separa il materiale ferroso.

Il frantumatore mobile è utilizzato per la frantumazione dei materiali inerti in seguito alla selezione e cernita dei materiali. Le MPS prodotte verranno stoccate in aree ben definite.

Rifiuti costituiti da RAEE

A1)Linea disgregazione meccanizzata- RAEE non pericolosi


L'attività di recupero dei RAEE non contenenti componenti pericolosi svolta all'interno dell'impianto prevede la mera messa in riserva del materiale [R13], unitamente ad un'attività accessoria di selezione dei materiali, con rimozione di alcuni componenti [R12], prima dell'avvio a recupero presso terzi.

Il trattamento prescelto prevede:

- il preventivo **disassemblaggio** manuale dei RAEE contenenti componenti riutilizzabili (motorini elettrici, Hard Disk, alimentatori, lettori CD-DVD, etc..) ed eventuali altri componenti che possono peggiorare la qualità del prodotto in lavorazione (pile, cartucce inchiostro, etc..);
- una **disgregazione meccanica** mediante frantumatore monoalbero a coclea a bassa velocità di rotazione, che permette l'apertura delle carcasse ed una prima grossolana separazione dei diversi materiali costituenti il rifiuto;
- una **deferrizzazione meccanica** con deferizzatore a nastro per la rimozione dei componenti metallici ferrosi di più grandi dimensioni. A valle dell'impianto di disaggregazione sono presenti due nastri dotati di piastra magnetica realizzata con lamiera ad elevato spessore, contenente magneti permanenti in Ferrite ad alto HC e provvista di sistema di sicurezza interno per la ritenuta meccanica dei magneti.
- una postazione di **selezione manuale** per la rimozione dei rifiuti costituiti da:
 - metalli non ferrosi;
 - cavi, bobine e altri componenti in rame;
 - schede elettroniche;
 - microprocessori
- una **seconda unità di deferrizzazione a nastro**, per la rimozione delle componenti metalliche ferrose di pezzatura inferiore.

A2)Trattamento RAEE pericolosi- Raggruppamento R2 (CER 160213*)

Sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi conferiti al centro si prevede di effettuare unicamente attività di messa in riserva [R13], con eventuale attività accessoria di disassemblaggio e rimozione dei condensatori e dei contrappesi in cemento contenuti nelle lavatrici [R12].



Sezione 2 ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Tabella a)

Tipologia	CER	Descrizione	Raggruppamento RAEE	Area	Qtà Stoccata (t)	Qtà movimentata (t/a)	Attività
Rifiuti mercatali	200302	rifiuti dei mercati	n.a.	B25	56	10220	R13
Rifiuti ingombranti	200307	Rifiuti ingombranti		B20 B22	40	2400	R12 R13
Assorbenti, materiali filtranti	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*		C8			R12 R13 D15
Rifiuti da veicoli fuori uso	160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111		C10	150	10950	D15
Gas in contenitori a pressione	160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente estintori (carichi e scarichi)		C11			R13
Rifiuti spezzamento stradale	200303	Rifiuti della pulizia stradale		B26	116	8090	R12 R13
Rifiuti misti dell'attività di selezione della plastica	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		B24			
RAEE contenenti componenti pericolose	160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R1	C4a B21	116	8090	R12 R13
	160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R2, R3, R4, R5	C4b C4d C4e B21			

Tipologia	CER	Descrizione	Raggruppamento RAEE	Area	Qtà Stoccata (t)	Qtà movimentata (t/a)	Attività
	200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R1	C4a B21			
	200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	R2, R4, R5	C4b C4d C4e B21			
	170410*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	n.a.	B27			
	160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")		C9			
	160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114		C14			
	200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R3	C4c B21			
RAEE non contenenti sostanze pericolose	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R2, R3	C1a C1b C1c B15	150	8090	R12 R13
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R2				
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R2, R3				
Catalizzatori esauriti	160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	n.a.	C12			R13

Tipologia	CER	Descrizione	Raggruppamento RAEE	Area	Qtà Stoccata (t)	Qtà movimentata (t/a)	Attività	
	160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	n.a.	C13			R13	
Batterie	160601*	Batterie al piombo		n.a.	C7	30	200	R13
	160602*	Batterie al nichel cadmio						
	160603*	Batterie contenenti mercurio						
	160604	Batterie alcaline (tranne 160603)						
	160605	Altre batterie ed accumulatori						
	200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie						
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33							
Toner	080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		C2	10	61	R13	

Tabella per il calcolo delle garanzie finanziarie :

Capacità massima di stoccaggio rifiuti non pericolosi (t)	406
Capacità massima di stoccaggio rifiuti pericolosi (t)	161

Nel complesso IPPC alcune tipologie di rifiuto, non ricomprese nella tabella precedente, continuano ad essere gestite secondo le modalità di cui all' art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui la Società è stata iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, con il n. 266/2011

I rifiuti gestiti secondo tale modalità sono quelli riportati nella seguente Tabella b):

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 - 150105 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13 R3	18.000 2.990	50
101112 - 150107 160120 - 170202 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	30.000	90
150107 - 200102	2.2: vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	R13	700	5
101199	2.3: rottame fine di cristallo	R13	700	5
100210 - 100299 120101 - 120102 120199 - 150104 160117 - 170405 190102 - 190118 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	45.000	250
100899 - 110501 110599 - 120103 120104 - 120199 150104 - 170401 170402 - 170403 170404 - 170406 170407 - 191002 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	28.000	250
160106 - 160116 160117 - 160118 160122	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	3.000	50
160106 - 160116 160117 - 160118 160122	5.2: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza	R13	6.000	50
160216 - 170402 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	500	20

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
160118 - 160122 160216 - 170401 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	1.000	40
110114 - 110206 110299 -	5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (esclusi RAEE)	R13	50	5
020104 - 150102 170203 - 191204 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13 (*)	7.700	300
070213 - 120105 160119 - 160216 160306	6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13	3.000	15
070213 - 120105 160119	6.5: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	R13 (*)	100	15
070213 - 120105 160119	6.6: imbottiture sedili in poliuretano espanso	R13	100	15
101311 - 170101 170102 - 170103 170107 - 170802 170904 - 200301	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R13 R5	12.166	1.000
170604	7.29: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	R13	20	7
191208 - 200110 200111	8.9: indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	R13	500	50
030101 - 030105 030199 - 150103 170201 - 191207 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13 (**)	20.000	50
030101 - 030105	9.2: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13 (**)	3.650	50
160103	10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	5.000	50
L_200201	16.1: rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità	R13	1.500	10

(*) ai fini di ottimizzare il trasporto, potranno essere sottoposti a triturazione mediante l'impiego di trituratore mobile;

(**) ai fini di ottimizzare il trasporto, potranno essere sottoposti a cippatura mediante l'impiego di cippatore mobile.

L'attività di recupero in procedura semplificata, così come da comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i., con riferimento alle tipologie di rifiuto autorizzate, nonché delle prescrizioni contenute nel presente atto, per quanto non in contrasto con il citato decreto.

E' fatto salvo l'obbligo, da parte del gestore, di effettuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il versamento dei diritti di iscrizione annuali al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata con le modalità reperibili sul sito istituzionale www.cittametropolitana.torino.it, pena la sospensione dell'iscrizione stessa.

Sezione 3 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dalla Società Ecopiemonte S.r.l. pervenuta il 5/09/2014, prot. n. 140110 dell'8/09/2014 e successiva documentazione integrativa, nonché quanto dichiarato nella comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

- 3.1) Le tipologie di rifiuti per le quali la Società Ecopiemonte S.r.l. è autorizzata ad effettuare:
- operazioni di deposito preliminare e messa in riserva (operazioni D15 ed R13 degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), cernita e disassemblaggio di RAEE, operazione R12, di cui alla Tabella a) riportata nella Sezione 2 del presente Allegato,
 - messa in riserva e recupero (R3 per carta e cartone, R5 per rifiuti da demolizioni edili) di cui all'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., di cui alla Tabella b), riportata nella Sezione 2 del presente Allegato ;
- 3.2) le tipologie di rifiuti, la capacità massima deposito e di trattamento dei rifiuti autorizzati sono quelle dettagliate alla Sezione 2 del presente Allegato;
- 3.3) gli imballaggi vuoti, si intendono tali se contenenti meno del 5 % in peso di liquido;
- 3.4) nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3.5) non è ammessa la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, così come previsto all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3.6) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
- senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 3.7) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- 3.8) i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle

proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;

- 3.9) tutte le aree interessate dalla messa in riserva e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne).
- 3.10) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza;
- 3.11) presso l'impianto dovrà essere presente un dispositivo di rilevazione della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rilevamento di sorgenti radioattive, la Società dovrà adottare le procedure previste dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;
- 3.12) i codici CER che identificano rifiuti che possono contenere PCB e essere da essi contaminati (ad es. a titolo non esaustivo i codici CER 160211*, 160213*, 200135*) potranno essere ritirati solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 24/05/1988 n. 216 che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito la Società dovrà tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione attestante le verifiche effettuate per assicurarsi dell'assenza di PCB nei rifiuti ritirati;
- 3.13) nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;
- 3.14) i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;
- 3.15) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
- 3.16) il conferimento in impianto di **pile ed accumulatori esausti** deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:
- 3.16.1 deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
- 3.16.2 nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- 3.16.3 i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze

- pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
- 3.16.4 presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 3.16.5 i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
- 3.16.6 presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 3.17) in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
- 3.17.1 nelle aree di deposito destinate ai RAEE devono essere mantenute visibilmente separate le apparecchiature classificate speciali non pericolose da quelle pericolose;
- 3.17.2 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
- 3.17.3 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.17.4 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 3.17.5 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi compromettendone il successivo recupero. In particolare, il deposito dei RAEE deve essere effettuato in modo da garantire che le apparecchiature particolarmente fragili (tubi fluorescenti, tubi a raggi catodici, apparecchiature contenenti gas refrigeranti) siano conservate intatte in vista delle successive operazioni di messa in sicurezza o di recupero presso terzi;
- 3.17.6 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature non destinate a disassemblaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 3.17.7 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali risultanti dal trattamento deve essere

realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;

- 3.18) i rifiuti costituiti da **gas in contenitori a pressione**, di cui al CER 160505, in fase di movimentazione:
- 3.18.1 devono essere maneggiati con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o contro altre superfici, cadute o altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza
 - 3.18.2 non devono essere sollevati dal cappello, né trascinati, né fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno mezzo di trasporto
 - 3.18.3 per sollevare i recipienti non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, o cestelli metallici, o appositi pallets.
- 3.19) i rifiuti di cui al CER 160505 in fase di messa in riserva:
- 3.19.1 non devono essere esposti all'azione dei raggi solari, a temperature superiori a 50°C, a umidità eccessiva né ad agenti chimici corrosivi e non devono essere esposti né raffreddati artificialmente a temperature molto basse
 - 3.19.2 non devono essere posizionati accanto a montacarichi, sotto palchi di passaggio o in presenza di oggetti pesanti
 - 3.19.3 devono essere ubicati in luoghi asciutti, freschi, ben areati e privi di sorgenti di calore quali tubazioni di vapore, radiatori, e comunque lontano da luoghi con rischio d'incendio
 - 3.19.4 è vietato immagazzinare nella medesima area recipienti contenenti gas fra di loro incompatibili
 - 3.19.5 i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità
 - 3.19.6 non è ammessa la riduzione volumetrica;
- 3.20) per i **rifiuti inerti**, di cui al p.to 7.1 del D.M. 5/02/98, oggetto dell'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.lvo 152/06 e s.m.i., costituente la Sezione 4 del presente Allegato, si richiamano le prescrizioni del citato decreto sia per quanto riguarda le verifiche prescritte (test di cessione, rispetto dei parametri della Circolare del Ministero dell'Ambiente 15/07/2005) ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;

- 3.21) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Orbassano, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;
- 3.22) presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia dal competente comando del Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi qualora dovuto;
- 3.23) il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
- 3.24) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto.

Sezione 4 **PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ACQUE METEORICHE**

Nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, il gestore dovrà attenersi alle modalità gestionali riportate nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche redatto conformemente al Regolamento Regionale 1/R, approvato da Smat con nota prot. n. n. 48872 del 1/09/2009, SMAT che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento .

Sezione 5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

5.1 Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- L'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di *messa in riserva e recupero* di rifiuti pericolosi e non pericolosi, come individuati nella relazione tecnica allegata all'istanza di A.I.A. ;
- l'attività genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dallo stoccaggio, dalla movimentazione, dalla vagliatura e dalla frantumazione di rifiuti inerti da costruzione, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- ai sensi del d.P.C.M. 21/7/1989, il d.P.R. 203/88 si applicava agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, nonché agli impianti di pubblica utilità, che dessero luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili;
- la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, "agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera...";
- l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che "... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione..." e il comma 4 che "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento";
- il progetto presentato con la documentazione integrativa pervenuta in data 03/02/2015 (prot. n. 16532/BA4) prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con la documentazione integrativa sopra richiamata rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del T.u.A.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del T.u.A., sostituita, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i., dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5.2. Disposizioni legislative e regolamentari di riferimento

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., parte Quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
- L.R. 7 aprile 2000, n°43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".

5.3. Attività che generano emissioni diffuse contemplate nel presente atto

- MOVIMENTAZIONE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE NON PERICOLOSI

- VAGLIATURA E FRANTUMAZIONE DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE NON PERICOLOSI
- MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME SECONDARIE
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI

5.4. Prescrizioni

1. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I cumuli di materiale, trattato o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
3. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (vagliatura, frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura.
4. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
5. Qualora si operi in condizioni di particolare arsura, il materiale in entrata nello stabilimento ed il materiale avviato all'impianto di frantumazione deve essere preventivamente irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri.
6. Qualora venga trattato materiale a basso tenore di umidità, gli impianti di frantumazione devono essere dotati di appositi sistemi di abbattimento ad umido delle polveri, costituiti da diverse batterie di ugelli, o sistema analogo, che devono poter essere attivati all'occorrenza. In alternativa i macchinari devono essere incapsulati o confinati all'interno di strutture chiuse, atte a limitare la diffusione delle polveri.
7. Durante lo scarico dei materiali dai camion e durante il caricamento nelle tramogge mediante mezzi d'opera, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le

velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsuratura, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare.

8. Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
9. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistema idraulico per la bagnatura dei cumuli e dei piazzali, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
10. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 6 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

6.1 Situazioni di emergenza.

Fatti salvi gli adempimenti previsti espressamente dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza allegato all'istanza pervenuta in data 5/09/2014. Il piano di emergenza deve, tra l'altro, prevedere:

- la comunicazione tempestiva alle autorità competenti al controllo (Città Metropolitana di Torino, ARPA e Sindaco del Comune sede dell'impianto) contenente la descrizione della problematica occorsa;
- l'indicazione delle procedure che il gestore intende mettere in atto nell'immediato e a medio-lungo termine per evitare o contenere il più possibile l'instaurarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente e gli addetti, compresa se necessaria la sospensione delle attività di trattamento rifiuti autorizzate;
- l'indicazione delle cause di quanto occorso e degli accorgimenti tecnici e gestionali che il gestore intende attuare per evitare il verificarsi di analoghe situazioni in futuro.

6.2 Modifiche dell'impianto o variazione del gestore.

Per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.


6.3 Cessazione definitiva dell'attività'.

Il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) mediante posta elettronica certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo un **piano di dismissione** che dovrà essere **inviato** al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione**. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;

Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b) ed e), il Gestore deve inoltre:

- valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
- eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza alle attività autorizzate.

Sezione 7 LAY OUT DELL'IMPIANTO



Sezione 8 PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi degli artt. n. 29 sexies comma 6 e n. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore **deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno** i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune sede dell'impianto.

8.1 Rifiuti

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato nell'anno solare precedente a quello di invio della relazione medesima;
- quantitativo di ciascun rifiuto in uscita dall'insediamento nell'anno solare precedente a quello di invio;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

8.2 Rumore

La società deve provvedere ad effettuare campagne di misurazioni con cadenza quadriennale o, qualora intervengano delle modifiche sostanziali sotto il profilo acustico, all'impianto, secondo le specifiche riportate alla Scheda D1, pag. 41 di 76, – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Ecopiemonte srl con istanza di AIA in data 5/09/2014, prot. n. 140110 dell'8/09/2014.

8.3 Sistemi di raccolta e trattamento acque meteoriche

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate alla Scheda D, pag 41 di 76 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Ecopiemonte srl con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 140110 dell'8/09/2014.

8.4 Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito

Esecuzione, con frequenza annuale di una prova di tenuta idraulica sui bacini/vasche a servizio dei depositi di sostanze/rifiuti liquidi

8.5 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto;
- verifica dell'impatto acustico generato dall'attività tramite l'esecuzione di un rilievo fonometrico nell'arco di validità dell'AIA.